

**MODIFICA AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO
4 AGOSTO 2011 N.5**

Art. 1

(Modifica al comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “18 mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.

RELAZIONE

L’articolo 43 bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul Governo del territorio” ha previsto, tra l’altro, che *“la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione del piano territoriale regionale di cui all’articolo 15, dei piano territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all’articolo 23 “;*

La Giunta ha approvato il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio – Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 – pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011 nel quale sono indicate le procedure da osservare per la formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;

L’articolo 1, comma 3 del su indicato Regolamento prevede che *“ I piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 18 della legge regionale n. 16/2004”*

Numerose amministrazioni comunali hanno rappresentato le enormi difficoltà anche finanziarie incontrate nella redazione dei PUC, sollecitando più volte una proroga del suddetto termine di 18 mesi.

Con la presente proposta di modifica, ritenendo le richieste dei Comuni meritevoli di accoglimento, si prolunga di ulteriori 18 mesi il termine per la entrata in vigore dei redigendi PUC.